

## **PROTOCOLLO DI INTESA**

### **TRA**

Museo Nazionale dell'Emigrazione italiana (MEI), Calata De Mari, 1 – 16126 Genova, Comune di Genova nella persona di Pierangelo Campodonico, in qualità di Segretario del Comitato Scientifico dell'Ente, organo di indirizzo ai sensi dell'Accordo di Valorizzazione sottoscritto tra i Soci Fondatori il 22 gennaio 2018;

### **E**

L'Associazione dei Mantovani nel Mondo Onlus (AMM), Piazza Albertoni 5, 46100 Mantova, nella persona del suo Presidente Daniele Marconcini

### **PREMESSO CHE**

Preso atto che il costituendo Museo Nazionale dell'Emigrazione italiana:

- Vedrà la sua inaugurazione definitiva a Genova nell'anno 2021 negli spazi della Commenda di Prè, edificio del XII secolo nel centro storico, che raccoglierà, ampliandola, l'eredità culturale e scientifica del provvisorio e ormai chiuso Museo Nazionale dell'Emigrazione Italiana (MEI) di Roma, al Vittoriano;
- Che il progetto è stato finanziato nella sua parte più consistente dallo Stato Italiano: 3 milioni dal Mibact, con programma Grandi Progetti Beni Culturali; 2 milioni dal Patto per Genova siglato tra Comune e Governo Renzi; 300 mila euro dalla Compagnia di San Paolo. Si tratterà di un museo ampiamente interattivo e multimediale sulla falsa riga della sezione sull'emigrazione già esistente al Galata Museo del Mare e sarà, nelle intenzioni della committenza, la Ellis Island italiana, e si ispirerà ad altre importanti strutture museali europee come il German Emigration Center di Bremerhaven, in Germania, o l'EPIC - Irish Emigration Museum a Dublino, in Irlanda;
- Che si tratterà di un museo nazionale che viene portato a Genova e integrato con il materiale già a disposizione e che sarà importante per i giovani, che potranno conoscere la nostra storia, per i cittadini italiani che potranno trovare riferimenti sulle proprie origini, e per i turisti, che potranno osservare quello che è stato l'imprinting lasciato dagli italiani nel mondo;
- Che il MEI dovrà essere promosso a livello nazionale ed internazionale assieme alla rete dei musei locali dell'emigrazione italiana, entrando, nel circuito del Turismo delle Radici che sarà celebrato da ENIT nel 2021 in concomitanza con l'apertura ufficiale del Museo nella sua nuova sede;
- Che il Museo Nazionale e la rete dei Musei dell'Emigrazione costituiranno un punto di riferimento per la formazione civica dei giovani allievi delle scuole pubbliche e private italiane;

- Che è intenzione del MEI stringere accordi e protocolli d'intesa con le realtà regolarmente costituite e riconosciute nel campo dell'associazionismo dell'emigrazione italiana, ivi comprese le realtà museali relative, in Italia e all'estero, impegnate nel settore e con rapporti concreti e continuativi sia con le Comunità che con le Istituzioni;
- Che l'AMM è stata istituita nel 1997 come organismo di rappresentanza delle comunità mantovane all'estero;
- Che l'AMM, iniziativa spontanea e apolitica, ha come centro della sua attività il rafforzamento dei legami fra le varie comunità mantovane nel mondo e in Italia con le istituzioni pubbliche a tutti i livelli (Stato, Regione, Provincia, Comune) e, in particolare:
  - Persegue fini morali, culturali ed assistenziali, rendendosi portavoce delle esigenze dei cittadini e delle comunità, promuovendo iniziative a tutela degli emigranti;
  - Stabilisce contatti utili con tutte quelle organizzazioni sociali, politiche, religiose e culturali che condividono gli scopi dell'Associazione;
  - Obiettivo dell'AMM è la valorizzazione e tutela dei Mantovani, in collegamento con le Istituzioni nei campi della cultura, della tradizione, del lavoro e del commercio;
  - Promuovere e patrocinare rapporti culturali, affettivi, ambientali, sociali, folcloristici con gli emigranti agevolando scambi socioeconomici, produttivi presso e/o con strutture imprenditoriali, professionali pubbliche e private in Mantova, Provincia, Regione, sia in Italia, sia all'estero;
  - Promuovere e patrocinare borse di studio, perfezionamenti professionali, seminari, pubblicazioni su storia, cultura, tradizioni realtà economico-industriale mantovana;
  - Collaborare con le istituzioni pubbliche comunitarie e extracomunitarie per la risoluzione delle problematiche legate all'emigrazione in tutti i suoi aspetti;
  - Promuovere la raccolta e la valorizzazione delle testimonianze materiali e immateriali dell'emigrazione italiana nei diversi Paesi e nei diversi presidi storici;

Tutto ciò premesso,

## **SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE**

### **Art. 1**

*(Individuazione delle Parti e valore delle premesse)*

1. Le Parti convengono di collaborare per la tutela, la valorizzazione e la divulgazione del patrimonio storico, documentario e iconografico dell'emigrazione italiana.
2. Attraverso la presente Convenzione le Parti accettano, pertanto, una logica di collaborazione reciproca tesa a mettere a fattore comune le proprie specifiche conoscenze, dai campi della ricerca storico-scientifica a quelli della museografia, nonché allo scambio di competenze volte a valorizzare i patrimoni materiali, documentali e fotografici e a divulgare gli stessi attraverso il perseguimento di obiettivi che si concreteranno nella realizzazione delle seguenti attività:
  - a. promuovere, coordinare e svolgere le attività, sia espositive, sia culturali, didattiche e formative, sia di ricerca afferenti al tema della conoscenza della storia dell'emigrazione italiana e dei suoi diversi aspetti;
  - b. promuovere le seguenti attività:

- I. incrementare le visite dei turisti al Museo dell'emigrazione, e alla costituenda rete degli stessi presenti nelle altre regioni italiane, sia per gli italiani registrati nelle anagrafi AIRE, sia per gli italo discendenti di ritorno che per gli stranieri interessati al nostro paese e alla sua storia che operi con le seguenti modalità che saranno via via integrate:
- II. costituire un tavolo di lavoro che oltre al MEI, all'AMM e alle Associazioni Locali e Musei d'Emigrazione coinvolga il MIBACT e il MAECI e che si riunisca almeno 1 volta all'anno e che sovrintenda alle attività stabilite;
- III. partecipare, in collaborazione, al programma Turismo delle Radici, promosso e sostenuto dal MAECI, inserendo il Museo e la costituenda rete dei musei dell'emigrazione nei circuiti turistici ed individuando e promuovendo gli strumenti e le iniziative che favoriscano e facilitino il rientro in Italia;
- IV. progettare e realizzare una piattaforma di contenuti digitale, denominata "Digital MEI", indirizzata alla condivisione dei contenuti, delle storie, delle immagini e degli studi sulle varie forme dell'Emigrazione Italiana all'estero, valorizzando le diversità territoriali;
- V. promuovere congiuntamente, con il sostegno delle associazioni degli italiani all'estero, un convegno sulle "Forme e modalità della diaspora italiana", a Roma o in altra sede, che fornisca una mappatura delle potenzialità e del patrimonio materiale ed immateriale dell'emigrazione sia storica che recente degli italiani nel mondo;
- VI. individuare i canali e gli strumenti per favorire il turismo culturale e delle radici dei giovani italo discendenti e non, con contatti con le Università straniere, le scuole statali e paritarie italiane all'estero, gli Istituti italiani di cultura, gli Enti promotori della lingua e della cultura italiana, le associazioni culturali degli italiani all'estero (es. Dante Alighieri, COASIT di Melbourne, Calandra Institute di New York);

Tali attività saranno oggetto di una verifica annuale della collaborazione tra i soggetti firmatari, nell'ambito di una cooperazione che si prevede continuativa;

## **Art.2**

### *(Obblighi delle Parti)*

1. Al fine di conseguire la comune valorizzazione dei propri patrimoni le Parti si impegnano a mettere a reciproca disposizione:
  - a. i materiali, l'iconografia e i documenti di propria pertinenza per la realizzazione di esposizioni e allestimenti temporanei o di lungo periodo, in una logica di partnership e nel rigoroso rispetto delle regole legate al prestito di materiale sotto vincolo archivistico e storico-artistico, fermo restando il riconoscimento della provenienza delle opere stesse, anche per la realizzazione di copie e riproduzioni, incluse quelle di formato elettronico, secondo le modalità previste dall'ordinamento dei beni culturali;
2. Qualora se ne presenti l'opportunità le Parti potranno:
  - a. realizzare mostre ed esposizioni congiuntamente, mettendo a fattore comune le collezioni, le risorse umane e finanziarie, per progetti condivisi, sia nelle proprie sedi che in sedi terze, in Italia e all'estero;
  - b. ricercare reciprocamente le risorse finanziarie, umane e scientifiche da destinare alle stesse attività, anche attraverso il coinvolgimento di soggetti istituzionali, associativi e privati;

- c. stabilire la ripartizione dei costi, di installazione, di manutenzione e di gestione delle iniziative comuni che potranno essere sviluppate sia negli spazi del Museo Nazionale dell'Emigrazione Italiana, sia nelle altre sedi dove possa apparire di comune utilità la partecipazione congiunta per la realizzazione di iniziative, mostre, convegni, conferenze e altro; significando che le relative modalità di esecuzione saranno oggetto di successivi accordi fra le Parti.

### **Art. 3**

*(Divulgazione delle attività)*

1. Le Parti si accorderanno sui modi per dare visibilità all'iniziativa di collaborazione prevista dal presente Atto, rendendosi comunque disponibili a promuovere, in attuazione del principio di reciproca collaborazione, conferenze, convegni e seminari afferenti al progetto di cui trattasi.

### **Art. 4**

*(Oneri)*

La presente Convenzione non comporta flussi finanziari tra le Parti. La ripartizione di eventuali costi afferenti iniziative comuni sarà regolamentata secondo le modalità di cui all'art. 2 comma 2, para c. .

### **Art. 5**

*(Durata)*

1. Il presente Protocollo avrà effetto a decorre dalla data di sottoscrizione delle Parti e avrà durata di anni 5 (cinque).
2. Ciascuna delle Parti potrà recedere dalla presente Convenzione con preavviso di almeno 3 (tre) mesi da notifica all'altra Parte con lettera raccomandata A.R. e/o P.E.C..
3. Anche prima della scadenza le parti potranno consensualmente risolvere la Convenzione.

### **Art. 6**

*(Controversie)*

1. Le Parti si impegnano a ricercare in via prioritaria la bonaria risoluzione delle controversie relative all'interpretazione e all'esecuzione della presente convenzione.
2. Ove il rimedio di cui al comma 1 abbia dato esito negativo, le Parti si impegnano a risolvere le controversie in questione mediante ricorso ad un collegio arbitrale composto dal Presidente del MEI, o un suo rappresentante, dal presidente del, o un suo rappresentante, e da un terzo membro individuato di comune accordo, salvi i limiti previsti dalla legge per il ricorso all'arbitrato.

Mantova,

Per il Comitato Scientifico del Museo  
Nazionale dell'Emigrazione Italiana  
Il Segretario  
Pierangelo Campodonico

Per l'Associazione Mantovani nel Mondo  
Il Presidente  
Daniele Marconcini

